



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(AGGIORNATO ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2013 N. 7)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21/01/2010 (art.1 , comma 75), n. 7 del 25 luglio 2013 di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Responsabile del Servizio comprendente i Servizi Cimiteriali. E' di competenza del Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Per una corretta e coordinata gestione del cimitero sarà nominato un Responsabile dei servizi cimiteriali

Art. 3

RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvennero il cadavere;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia

- bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) operazione di reinumazione nei campi comuni;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.n 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5

DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

L'ufficio di stato civile si deve accertare di chi esegue il trasporto funebre e se l'impresa è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato dal Comune di Torre di Nocelle (A V) e nel caso sia in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro comune sia iscritta al registro regionale, parte prima, di cui alla L.R. 12/2007, modificata dalla L.R. 7/2013, con quale carro funebre viene eseguito il trasporto, i quattro operatori funebri addetti al trasporto che movimenteranno la salma ed il feretro con i relativi estremi della loro qualifica. Poiché nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto devono essere riportate le seguenti notizie, così come disposto dal comma 5 dell' art. 9 dell' allegato A alla L. R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013:

- a)- le generalità del defunto;
- b)- la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c)- i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d)- i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

ART. 6

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso sia rinvenuta una persona deceduta su pubblica via, il corpo di una persona deceduta su pubblica via deve essere trasportato nel locale di osservazione del comune su disposizione

dell'autorità giudiziaria, previo la constatazione del decesso a cura di un medico incaricato dalla stessa autorità giudiziaria.

ART. 7

DENUNCIA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 8

CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE· DIFFUSIVE

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a dare subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 9

COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 11

MEDICO NECROSCOPICO

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Avellino (Certificazione dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 5652/13 del 19.03.2013), funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P. R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 12
PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

ART. 15
DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il . vestimento. prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 16
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

ART. 17
PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI
RADIOATTIVITA' O MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

ART. 18
ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-
DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19
TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20
DEPOSITI E OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le tre ore.

ART. 22

NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il nulla osta alla sepoltura rilasciato dall'autorità giudiziaria è necessario in tutti i casi in cui sia intervenuta tale autorità e non solo nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa ma anche nei casi di morte sospetta che poi si rivela morte naturale.

ART. 23

INUMAZIONE DI PARTI DEL CORPO UMANO

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 24

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V

INTERVENTI SUI CADAVERI

ART. 25

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.lgs. Del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 26

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n° 644/1975 ed i D.P.R. n° 490/1977 e n. 694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI- FERETRI

ART. 27

DEPOSIZIONE DE CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

ART. 28

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre, accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico sanitarie. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro, quando la stessa arriva nel cimitero comunale, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura, poiché va interrata, al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

ART. 29

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 30

ESTENSIONI LE LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente

ART. 31

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32

FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili.

ART. 33

CARATTERISTICHE FERETRI PER CREMAZIONI

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse: in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso, in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite. In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con

percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite; Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n° 285/1990.

ART. 34

CHIUSURA DEL FERETRO - VERBALE D'INCASSATURA SALMA

Il feretro deve essere sigillato al momento della partenza definitivamente ed esclusivamente con viti. Inoltre lo strato di segatura di legno o torba di altro materiale assorbente, va posizionata tra la cassa di metallo e la cassa di legno al momento della sigillatura del feretro e solo nel caso in cui viene utilizzato il doppio feretro. Alla sigillatura del feretro deve assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo deve essere opposto su due viti di chiusura del feretro.

ART. 35

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

Il Comune di Torre Le Nocelle fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto e fornitura per salme di persone indigenti, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice. Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

ART. 36

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recerà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI

ART37

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1- Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. I comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.
- 2- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

Requisiti per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

L'impresa che intende ottenere dal Comune di Torre Le Nocelle il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo. munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del comune di Afragola, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- i) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

2- La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

3- La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata

dalla L.R. 7/2013.

4- A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

5- L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

6- 11 Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;

b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui

al punto a);

d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);

e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

7- Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota n. 106033/12015.C.(15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA;

8- Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

9- La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

10- L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

11- E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;

- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle e case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal precedente comma 9;
 - di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
 - di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
 - di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni. non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
 - chiedere mance.

12 - L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

13 -Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

ART.38

DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

E' vietato alle imprese funebri:

1. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
2. l'esercizio di attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
3. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
4. Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abilitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei loro servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzata dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisto nei modi stabiliti dalla presente normativa.
5. Ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione.
6. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
7. Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Al Comune di Torre Le Nocelle spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune di Torre le Nocelle, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni nell'esercizio della attività di trasporto funebre sanzionabili sono:

- Violare le disposizioni previste dall'art. 7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2013;
- Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al

procacciamento dei funerali;

- Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
- Procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
- La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia;

Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della L.R.n. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il Responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri;

La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 1/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre; E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:

- Non osserva le prescrizioni previste nell'art. 1, commi 1,2,3,4 e 8, lettere a, b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della L.R. n. 7/2013;
- Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
- Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 7/2013;
- Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ART. 39

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni: Gli orari sono/saranno disciplinati da Ordinanza ovvero da. Disposizione del Responsabile del servizio ,opportunamente affissa all'Albo Pretorio On-Line e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 40 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio del Comune di Torre le Nocelle il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n. 12/2001, così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TARIFFE

ART. 41

TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il costo del servizio di trasporto funebre, è regolato dalla libera concorrenza. Il concessionario è obbligato a comunicare alla Consulta Regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a proprio carico.

Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato della Legge Regionale n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n.7/2013. La mancata esposizione delle tariffe relative all'esercizio dell'agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche relative al decesso di persona, comporta la sanzione stabilita dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Torre Le Nocelle provvederà al rispetto di quanto sopra stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione emetterà la relativa sanzione. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni da parte della ditta per trasporti funebri, si dovrà segnalare l'eventuale infrazione all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5bis della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero Comunale.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 42

TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, di cui alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta Comunale, sarà a carico del Comune. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto all'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa da stabilita dalla giunta comunale.

ART. 43

TRASPORTO SALME ALL'ESTERO O AD ALTRO COMUNE E IN SENSO CONTRARIO

Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. In caso invece di trasporto della salma all'estero e vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. n. 7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinqes, 2sexies. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, così come previsto, dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n.1948/2003.

ART. 44
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE O ALL'ESTERO**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a. Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL
- b. Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Inoltre con il presente, si stabilisce che l'ufficio che emette l'autorizzazione al trasporto di salme destinate ai cimiteri di altri comuni se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, dovrà verificare se l'impresa funebre richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013.

ART. 45
FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero ,deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, deve essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso e del verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dal direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre addetto al trasporto prima della partenza.

Art. 46
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 44, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 47
TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 48
OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'Ufficiale dello Stato Civile per i trasporti verso altri comuni e dai servizi cimiteriali per i trasporti sul territorio comunale, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre. Se il trasporto della salma

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 49
TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALTRE
INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 50
COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVESITARIO DEI CADAVERI
DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART.51
TRASPORTO OSSA UMANE, RESTI MORTALI ASSIMILABILI E CENERI

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE
ART. 52

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei corsi formativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 963 del 15 maggio 2009,

Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 53
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni. Il piano regolatore cimiteriale sarà redatto, in conformità dell'art.9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- Campi di inumazione comuni;
- Campi di inumazione per sepolture private;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- Loculi per tumulazioni individuali;
- Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

ART. 54

PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

L'ufficio del Civico Cimitero deve essere dotata di una planimetria in scala 1 :500 del Cimitero Comunale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente' siano stati apportati modifiche consistenti e ampliamenti.

ART. 55

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta. Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia. e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione. Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

ART. 56

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l' inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

ART. 57

SEPOLTURE PRIVATE NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV. Esse possono consistere:

- a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
- b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
- e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 58

REPARTI SPECIALI

Nell'interno del Civico Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area. In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
CAMERA MORTUARIA-SALE PER AUTOPSIE-OSSARIO E
CINERARIO COMUNE

ART. 59
CAMERA MORTUARIA

Il Civico Cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Qualora il Civico Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16. La camera mortuaria può anche essere istituita presso l'ASL di appartenenza.

ART. 60
CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di mt. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

ART. 61
SALA PER AUTOSPIE

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo. Il Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

ART. 62
OSSARIO COMUNE

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili ossari comuni.

ART. 63
CINERARIO COMUNE

Secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art. 53.

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 64
DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal documento, Autorizzazione di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dal documento, Autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10. Per la tumulazione occorre inoltre il verbale d'incassatura della salma rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.

Al custode del cimitero deve essere consegnato anche il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre.

Inoltre il responsabile del cimitero deve verificare la conformità di quanto indicato nel verbale di

sigillatura del feretro e di quanto riportato nelle autorizzazioni e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Tutti i documenti di cui sopra devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici comunale del servizio cimiteriale.

ART. 65 **RICEVIMENTO DEI CADAVERI E FACOLTA' DI DECISIONE**

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
 - d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
 - g) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel comune.
 - h) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.
2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66 **REGISTRO ANNUALE DELLE INIUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 62.
Il Responsabile del Servizio Cimitero o persona delegata dal Responsabile del Servizio cimitero, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;
le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

ART. 67 **COSEGNA REGISTRO AL COMUNE**

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Servizio Cimitero. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

ART. 68 **DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV INUMAZIONI

ART. 69 SCAVO E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27 e 29. Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità. Il rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare aventi massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed inoltre per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 70 PROFONDITÀ DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI PERSONE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ'

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni, devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogli mento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 72 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50: da ogni lato.'

ART. 73 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA - DIVIETO DI RIAPERTURA

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 68. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

ART. 74 NUMERAZIONE FOSSE D'INUMAZIONE - SEGNI FUNERARI – LAMPADE VOTIVE

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. A domanda scritta dei parenti o di altri, L'Ufficio autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi sono regolamentate al successivo art. 133. L'installazione delle lapidi copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Trascorso il

decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune. La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

ART. 75 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 76 SISTEMA DI TUMULAZIONE - DIVIETO DI RIAPERTURA DEI LOCULI

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31, le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione. Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarla in altre sepolture o per cremarle .

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77 ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private (cappelle) e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file: Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:

- Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.

Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere. Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni. E' compito di un incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, eventualmente con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato. È compito del Responsabile del Servizio del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale, curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate.

ART. 78
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala autopsie con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 79
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale di ditta esterna appositamente incaricata o degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario

ART. 80
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALMA TUMULATA

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 81
OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI E DALLE ESTUMULAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle relative cassettoni di zinco. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 84. I materiali e le opere installate sulle sepolture rimangono di proprietà del Comune .

Art. 82
OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Capo Servizio del Cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio. Comunque, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Capo Servizio dell'ufficio Cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 83
NORME IGIENICHE

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

ART. 84
RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal DL.gs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 85
CORRISPETTIVI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 86

CREMAZIONE

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 87
AUTORIZZAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 88
CREMAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvise o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei

seguenti modi:

a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate. La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 89

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L. AV. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'ASL, il Custode del Civico Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 90

AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4). In

caso di rinuncia all'affidamento 9. qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 91 MODO DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro. 2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 92 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

1) Nell'area all'interno del cimitero;

2) In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;

3) In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;

4) Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;

5) Nei fiumi;

6) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 93 RICEVIMENTO DELLE CENERI

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dagli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 94
SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 95
SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 96
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente dei servizi cimiteriale, anche con

l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- Di variazioni del luogo di conservazione;
- Di recessi dall'affidamento;
- Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato

ART. 97 DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ART. 98 VERBALE DI CONSEGNA – REGISTRO

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

ART. 99 SEPOLTURE PRIVATE – ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci. Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono previa presentazione di istanza all'Ente all'atto del decesso. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge. Tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato

dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario. La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La durata;
- Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, con deliberazione della Giunta Comunale;
- Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 100

DIRITTO DI SEPOLTURA PER LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI E CAPPELLE

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

- a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia fino al quarto grado.
- b) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b). Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare o di suo coniuge, di altra concessione il cui loculo è ancora capiente. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare, di suo coniuge o di ascendente e discendente in linea retta, di altra concessione la cui cappella ovvero il cui monumento sia ancora capiente. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni dei loculi per resti mortali avrà la durata di anni 20 (venti). Le concessioni di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, monumenti e cappelle hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa sarà riassegnata.

Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti. Per i monumenti il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 100% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

ART. 101

DEPOSITI TEMPORANEI

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, ma che materialmente non ha ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

ART. 102
DURATE E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO -
CONCESSIONE PLURIMA - DIVIETO DI CESSIONE

Le concessioni cimiteriali amministrative, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:
- per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata;
 - per le aree ad inumazione: in 10 anni dalla data di inumazione della salma per la quale l'area è stata concessa;
 - per cellette ossario e cellette cinerarie: in 50 anni dalla data di tumulazione dei resti della salma per la quale il loculo è stato concesso;
 - per i loculi individuali: in 20 anni dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, senza possibilità di rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, per le tombe di famiglia con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata, e per i loculi le cellette ossario e cinerarie e le aree ad inumazione con la data di tumulazione od inumazione della salma per la quale sono state concesse.
- 4- Le concessioni dei suoli succitati possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

ART. 103
CONCESSIONI SPECIALI

La Giunta Municipale del Comune di Torre Le Nocelle può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

ART. 104
MANUTENZIONE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo, 110 e 113.

ART. 105
FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Per ogni concessione cimiteriale o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

ART. 106
DIVISIONI - SUBENTRI

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta

congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

ART. 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

ART. 108

COINTESTAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE

Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n° 2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non accogliere la istanza di cui sopra.

La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari. Al nuovo atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad almeno un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

ART. 109

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE
ART. 110

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 111, quando:

- a) La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto non viene effettuata entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione (per tutti i contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del presente, qualunque sia la loro espressa scadenza, saranno concessi ulteriori sei (6) mesi per la richiesta del titolo edilizio);
- b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro due anni dalla data della stipula del contratto, salvo proroga concessa dal Responsabile dell'Ufficio tecnico per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- c) Il loculo, assegnato per depositarvi i resti di un defunto avente diritto ai sensi del precedente art.100, non sia occupato da tali salme ovvero per tali salme sia predisposta una diversa sepoltura;
- d) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
- e) Per inadempienza degli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
- f) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato ;
- h) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre anni uno (1), nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, nel cimitero comunale è affisso l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 111
REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazioni dell'ultima salma se, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e contestualmente non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi la concessione è revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 112
ESTENSIONI DELLE CONCESSIONI - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte, in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutti, richiesta scritta. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni

caso sul termine di durata della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

ART. 113

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile. In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali; sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del

Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune di Torre Le Nocelle.

TITOLO V

POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 114

ORARIO

L'orario ed i giorni di apertura del Civico Cimitero, al pubblico sono/saranno disciplinati da Ordinanza che sarà opportunamente affissa all'Albo pretorio on-line e pubblicata sul sito web: www.torrelenocelle.av.it, come ogni variazione, L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi Cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 115

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Ad eccezione di carrozzelle, tricicli, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap. È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;

- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 116

DIVIETI SPECIALI

Nel Civico Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei

ART. 117

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

ART. 118

RITI FUNEBRI

Nell'interno del Civico Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

ART. 119

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Civico Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi' in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere e indicare il nome della Ditta che esegue i lavori. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 120

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

È consentito il collocamento di piante e di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide sopra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

ART. 121

CERI

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate. È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchii, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

ART. 122

MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato. Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 123

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL MANUTENTORE DEL CIMITERO

Il custode del Civico Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Civico Cimitero. Altresì il custode del Cimitero è tenuto:

A mantenere un comportamento dignitoso;

a) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

b) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al custode suddetto è vietato:

1. Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;

2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

3. Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;

4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento.

Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il custode del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 124

CUSTODE CIMITERO

Al custode è affidata la gestione del Civico Cimitero in esecuzione del presente Regolamento periodicamente e comunque in caso di necessità il manutentore del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

ART. 125

SORVEGLIANZA

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

- La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle

prescrizioni previste dagli articoli 114, 115, 116, 117 e 118.

- La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata al responsabile dei servizi cimiteriale.

ART.126

RESPONSABILITA'

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 127

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Spetta, inoltre, al custode del Civico Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l' autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'AS.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi omissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

ART 128

SEPPELLITORI - COMPITI

Al custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

Tutto il personale del cimitero, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01).

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 129

ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresе titolari della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art. 17 , del DL.gs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

-L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

- Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

- Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983. n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle orme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.

- La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 130

PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Civico Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro. " personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 118 e 119 purché compatibili. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI
ART. 131
AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di compresi nicchiai o di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Civico Cimitero. Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:

- Monumentino funerario per resti mortali;
- Monumentino funerario per tumulazione;
- Cappella Gentilizia.

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese. L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 115. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

ART. 132
PROGETTI DI COSTRUZIONE

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo. La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

ART. 133
OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la presentazione di istanza, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico. Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

ART. 134
RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. L'inizio dei lavori nel caso di costruzione di un monumentino

funerario è subordinato al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione che verrà stabilito mediante Delibera di Giunta Comunale, detto versamento potrà in seguito essere adeguato ovvero aggiornato con ulteriore delibera della giunta comunale.

ART. 135

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

ART. 136

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I materiali e i manufatti devono essere introdotti al Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del Cimitero. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 137

ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Civico Cimitero è così fissato:

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Responsabile. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile. I suddetti orari potranno essere variati con ordinanza o con disposizione del Responsabile.

ART. 138

VIGILANZA

Il responsabile del servizio tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di Avellino per avvenuto deposito così come previsto dalle leggi vigenti. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

ART. 139

OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITA'

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

ART. 140

SANZIONI IMPRENDITORIALI

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici

sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione: sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione: sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione: sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

ART. 141

REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Presso l'ufficio comunale cimiteriale dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessione dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 142

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII

SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

CAPO I

SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

ART. 143

SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

È a carico del Comune di Torre Le Nocelle, ai sensi dell'art. 10/bis della LR. 7/2013, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale. La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 144

GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

Il Comune di Torre Le Nocelle, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statuarie coerenti con la materia; non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. L' utilizzo della Sala pubblica del commiato è disciplinato da apposito regolamento comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI

ART. 145

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L.R. Campania n.20/2006, della L.R. Campania n.2 del 21.01.2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua esecutività. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 146

CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

ART. 147

RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Torre Le Nocelle l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ART. 148

SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
ART. 149
CONTRATTI NON ANCORA STIPULATI

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso. La durata della concessione sarà quella prevista dal presente regolamento a partire (se presente) dalla data di occupazione del loculo.

ART. 150
TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 151
CONTABILITA'

Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul relativo conto corrente. L'importo dei diritti cimiteriali e dei servizi è stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1---Finalità delle norme
- Art.2---Competenze
- Art.3---Responsabilità
- Art.4---Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5---Denuncia dei decessi
- Art. 6---Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7---Denuncia causa di morte
- Art. 8---Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art. 9---Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10--Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11--Medico necroscopico

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Deposito di osservazione
- Art. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive/diffusive
- Art. 18 - Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 - Depositi ed obitori speciali

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21--Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22--Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23--Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24--Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V
INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25--Riscontro diagnostico

Art. 26--Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI
SI EPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27--Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 28--Verifica e chiusura dei feretri

Art. 29--Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 30--Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 31--Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 32--Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 33--Caratteristiche feretri per cremazioni

Art. 34--Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art. 35--Fornitura gratuita dei feretri

Art. 36--Piastrina di riconoscimento

TITOLO II.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI
SANZIONI

Art. 37-Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre

Art. 38-Divieta, Controlli e Sanzioni

CAPO II
ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 39--Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 40--Servizio di trasporto funebre

CAPO II
TARIFFE

Art. 41-- Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 42-- Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 43--Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art. 44--Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 45--Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 46--Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Art. 47 -Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 48--Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 49--Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art. 50--Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 51--Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 52--Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 53- Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 54--Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
- Art. 55--Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 56--Disposizioni campi comuni
- Art. 57 --Sepolture private - Natura e concessione
- Art. 58--Reparti speciali

CAPO II
CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO
COMUNE

- Art. 59--Camera mortuaria
- Art. 60--Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 61--Sala per autopsie
- Art. 62--Ossario comune
- Art. 63--Cinerario comune

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 64-- Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero
- Art. 65--Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
- Art. 66--Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 67 --Consegna registro al Comune
- Art. 68--Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV
INUMAZIONI

- Art. 69--Scavo e utilizzazione delle fosse
- Art. 70--Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 71--Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 72--Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 73--Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura
- Art. 74--Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -lampade votive

CAPO V
TUMULAZIONE

- Art. 75-- Tumulazioni
- Art. 76--Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 77 -Esumazioni ordinarie
- Art. 78--Esumazioni straordinarie
- Art. 79--Estumulazioni
- Art. 80--Divieto di riduzione di salma estumulata
- Art. 81--Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni
- Art. 82--Oggetti da recuperare
- Art. 83--Norme igieniche
- Art. 84--Rifiuti speciali cimiteriali
- Art. 85-Corrispettivi

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 86--Cremazione Art. 87--Autorizzazione alla cremazione Art. 88--Cremazione dei cadaveri Art. 89--Cremazione di resti mortali e di ossa Art. 90--Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 91--Modalità di conservazione delle ceneri Art. 92--Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 93--Ricevimento delle ceneri
- Art. 94--Sanzioni amministrative
- Art. 95--Senso comunitario della morte
- Art. 96--Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 97 --Deposito provvisorio
- Art. 98--Verbale di consegna - Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

- Art. 99--Sepolture private - Atto di concessione.
- Art. 100 - Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
- Art. 101 - Depositi temporanei
- Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima - Divieto di cessione
- Art. 103--Concessioni speciali
- Art. 104--Manutenzione sepolture
- Art. 105--Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 106--Divisione - Subentri
- Art. 107-- Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 108--Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 109--Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

- Art. 110--Decadenza della concessione
- Art. 111--Revoca della concessione
- Art. 112--Estensione della concessione-Estinzione della concessione
- Art. 113--Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V
POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I
POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 114-Orario
- Art. 115--Disciplina dell'ingresso
- Art. 116--Divieti speciali
- Art. 117 --Obbligo di comportamento del pubblico
- Art. 118--Riti funebri
- Art. 119--Epigrafi
- Art. 120--Fiori e piante ornamentali
- Art. 121--Ceri
- Art. 122--Materiali ornamentali

CAPO II
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123--Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 124--Custode del Cimitero
- Art. 125--Sorveglianza
- Art. 126--Responsabilità
- Art. 127--Compiti particolari del Custode del Cimitero
- Art 128--Seppellitori - Compiti

TITOLO VI
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I
OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- Art. 129--Accesso al cimitero
- Art. 130--Personale delle imprese

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

- Art. 131--Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 132--Progetti di Costruzione-
- Art. 133--Opere su sepolture individuali
- Art. 134--Responsabilità
- Art. 135--Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 136--introduzione e deposito di materiali
- Art. 137 --Orario di lavoro Sospensione dei lavori
- Art. 138-- Vigilanza
- Art. 139--Opere costruite in difformità
- Art. 140--Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

- Art. 141--Registro delle concessioni
- Art. 142--Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII
SALA PUBBLICA DEL COMMiato

CAPO I
SALA PUBBLICA DEL COMMiato - LOCALIZZAZIONE - GESTIONE

- Art. 143-Sala Pubblica del Commiato
- Art. 144-Gestione della Sala Pubblica del Commiato

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 145--Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 146--Cautele
- Art. 147 --Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali
- Art. 148--Sepulture private pregresse

CAPO II
NORME TRANSITORIE

- Art. 149--Contratti non ancora stipulati
- Art. 150-- Termini per presentazione istanze
- Art. 151-- Contabilità



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(AGGIORNATO ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2013 N. 7)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21/01/2010 (art.1 , comma 75), n. 7 del 25 luglio 2013 di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Responsabile del Servizio comprendente i Servizi Cimiteriali. E' di competenza del Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Per una corretta e coordinata gestione del cimitero sarà nominato un Responsabile dei servizi cimiteriali

Art. 3

RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvennero il cadavere;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia

- bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) operazione di reinumazione nei campi comuni;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.n 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5

DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

L'ufficio di stato civile si deve accertare di chi esegue il trasporto funebre e se l'impresa è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato dal Comune di Torre di Nocelle (A V) e nel caso sia in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro comune sia iscritta al registro regionale, parte prima, di cui alla L.R. 12/2007, modificata dalla L.R. 7/2013, con quale carro funebre viene eseguito il trasporto, i quattro operatori funebri addetti al trasporto che movimenteranno la salma ed il feretro con i relativi estremi della loro qualifica. Poiché nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto devono essere riportate le seguenti notizie, così come disposto dal comma 5 dell' art. 9 dell' allegato A alla L. R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013:

- a)- le generalità del defunto;
- b)- la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c)- i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d)- i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

ART. 6

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso sia rinvenuta una persona deceduta su pubblica via, il corpo di una persona deceduta su pubblica via deve essere trasportato nel locale di osservazione del comune su disposizione

dell'autorità giudiziaria, previo la constatazione del decesso a cura di un medico incaricato dalla stessa autorità giudiziaria.

ART. 7

DENUNCIA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 8

CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE· DIFFUSIVE

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a dare subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 9

COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 11

MEDICO NECROSCOPICO

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Avellino (Certificazione dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 5652/13 del 19.03.2013), funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P. R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 12
PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

ART. 15
DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il . vestimento. prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 16
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

ART. 17
PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI
RADIOATTIVITA' O MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

ART. 18
ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-
DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19
TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20
DEPOSITI E OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le tre ore.

ART. 22

NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il nulla osta alla sepoltura rilasciato dall'autorità giudiziaria è necessario in tutti i casi in cui sia intervenuta tale autorità e non solo nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa ma anche nei casi di morte sospetta che poi si rivela morte naturale.

ART. 23

INUMAZIONE DI PARTI DEL CORPO UMANO

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 24

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V

INTERVENTI SUI CADAVERI

ART. 25

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.lgs. Del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 26

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n° 644/1975 ed i D.P.R. n° 490/1977 e n. 694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI- FERETRI

ART. 27

DEPOSIZIONE DE CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

ART. 28

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre, accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico sanitarie. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro, quando la stessa arriva nel cimitero comunale, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura, poiché va interrata, al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

ART. 29

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 30

ESTENSIONI LE LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente

ART. 31

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32

FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili.

ART. 33

CARATTERISTICHE FERETRI PER CREMAZIONI

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse: in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso, in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite. In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con

percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite; Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n° 285/1990.

ART. 34

CHIUSURA DEL FERETRO - VERBALE D'INCASSATURA SALMA

Il feretro deve essere sigillato al momento della partenza definitivamente ed esclusivamente con viti. Inoltre lo strato di segatura di legno o torba di altro materiale assorbente, va posizionata tra la cassa di metallo e la cassa di legno al momento della sigillatura del feretro e solo nel caso in cui viene utilizzato il doppio feretro. Alla sigillatura del feretro deve assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo deve essere opposto su due viti di chiusura del feretro.

ART. 35

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

Il Comune di Torre Le Nocelle fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto e fornitura per salme di persone indigenti, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice. Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

ART. 36

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recerà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI

ART37

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1- Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. I comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.
- 2- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

Requisiti per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

L'impresa che intende ottenere dal Comune di Torre Le Nocelle il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo. munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del comune di Afragola, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- i) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

2- La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

3- La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata

dalla L.R. 7/2013.

4- A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

5- L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

6- 11 Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;

b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui

al punto a);

d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);

e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

7- Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota n. 106033/12015.C.(15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA;

8- Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

9- La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

10- L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

11- E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;

- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle e case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal precedente comma 9;
 - di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
 - di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
 - di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni. non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
 - chiedere mance.

12 - L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

13 -Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

ART.38

DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

E' vietato alle imprese funebri:

1. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
2. l'esercizio di attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
3. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
4. Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abilitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei loro servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzata dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisto nei modi stabiliti dalla presente normativa.
5. Ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione.
6. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
7. Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Al Comune di Torre Le Nocelle spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune di Torre le Nocelle, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni nell'esercizio della attività di trasporto funebre sanzionabili sono:

- Violare le disposizioni previste dall'art. 7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2013;
- Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al

procacciamento dei funerali;

- Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
- Procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
- La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia;

Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della L.R.n. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il Responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri;

La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 1/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre; E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:

- Non osserva le prescrizioni previste nell'art. 1, commi 1,2,3,4 e 8, lettere a, b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della L.R. n. 7/2013;
- Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
- Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 7/2013;
- Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ART. 39

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni: Gli orari sono/saranno disciplinati da Ordinanza ovvero da. Disposizione del Responsabile del servizio ,opportunamente affissa all'Albo Pretorio On-Line e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 40 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio del Comune di Torre le Nocelle il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n. 12/2001, così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TARIFFE

ART. 41

TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il costo del servizio di trasporto funebre, è regolato dalla libera concorrenza. Il concessionario è obbligato a comunicare alla Consulta Regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a proprio carico.

Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato della Legge Regionale n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n.7/2013. La mancata esposizione delle tariffe relative all'esercizio dell'agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche relative al decesso di persona, comporta la sanzione stabilita dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Torre Le Nocelle provvederà al rispetto di quanto sopra stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione emetterà la relativa sanzione. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni da parte della ditta per trasporti funebri, si dovrà segnalare l'eventuale infrazione all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5bis della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero Comunale.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 42

TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, di cui alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta Comunale, sarà a carico del Comune. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto all'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa da stabilita dalla giunta comunale.

ART. 43

TRASPORTO SALME ALL'ESTERO O AD ALTRO COMUNE E IN SENSO CONTRARIO

Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. In caso invece di trasporto della salma all'estero e vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. n. 7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinqes, 2sexies. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, così come previsto, dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n.1948/2003.

ART. 44
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE O ALL'ESTERO**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a. Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL
- b. Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Inoltre con il presente, si stabilisce che l'ufficio che emette l'autorizzazione al trasporto di salme destinate ai cimiteri di altri comuni se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, dovrà verificare se l'impresa funebre richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013.

ART. 45
FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero ,deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, deve essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso e del verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dal direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre addetto al trasporto prima della partenza.

Art. 46
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 44, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 47
TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 48
OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'Ufficiale dello Stato Civile per i trasporti verso altri comuni e dai servizi cimiteriali per i trasporti sul territorio comunale, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre. Se il trasporto della salma

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 49
TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALTRE
INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 50
COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVESITARIO DEI CADAVERI
DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART.51
TRASPORTO OSSA UMANE, RESTI MORTALI ASSIMILABILI E CENERI

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE
ART. 52

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei corsi formativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 963 del 15 maggio 2009,

Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 53
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni. Il piano regolatore cimiteriale sarà redatto, in conformità dell'art.9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- Campi di inumazione comuni;
- Campi di inumazione per sepolture private;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- Loculi per tumulazioni individuali;
- Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

ART. 54

PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

L'ufficio del Civico Cimitero deve essere dotata di una planimetria in scala 1 :500 del Cimitero Comunale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente' siano stati apportati modifiche consistenti e ampliamenti.

ART. 55

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta. Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia. e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione. Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

ART. 56

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l' inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

ART. 57

SEPOLTURE PRIVATE NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV. Esse possono consistere:

- a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
- b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
- e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 58

REPARTI SPECIALI

Nell'interno del Civico Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area. In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
CAMERA MORTUARIA-SALE PER AUTOPSIE-OSSARIO E
CINERARIO COMUNE

ART. 59
CAMERA MORTUARIA

Il Civico Cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Qualora il Civico Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16. La camera mortuaria può anche essere istituita presso l'ASL di appartenenza.

ART. 60
CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di mt. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

ART. 61
SALA PER AUTOSPIE

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo. Il Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

ART. 62
OSSARIO COMUNE

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili ossari comuni.

ART. 63
CINERARIO COMUNE

Secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art. 53.

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 64
DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal documento, Autorizzazione di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dal documento, Autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10. Per la tumulazione occorre inoltre il verbale d'incassatura della salma rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.

Al custode del cimitero deve essere consegnato anche il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre.

Inoltre il responsabile del cimitero deve verificare la conformità di quanto indicato nel verbale di

sigillatura del feretro e di quanto riportato nelle autorizzazioni e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Tutti i documenti di cui sopra devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici comunale del servizio cimiteriale.

ART. 65 **RICEVIMENTO DEI CADAVERI E FACOLTA' DI DECISIONE**

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
 - d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
 - g) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel comune.
 - h) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.
2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66 **REGISTRO ANNUALE DELLE INIUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 62.
Il Responsabile del Servizio Cimitero o persona delegata dal Responsabile del Servizio cimitero, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;
le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

ART. 67 **COSEGNA REGISTRO AL COMUNE**

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Servizio Cimitero. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

ART. 68 **DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV INUMAZIONI

ART. 69 SCAVO E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27 e 29. Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità. Il rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare aventi massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed inoltre per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 70 PROFONDITÀ DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI PERSONE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ'

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni, devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogli mento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 72 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50: da ogni lato.'

ART. 73 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA - DIVIETO DI RIAPERTURA

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 68. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

ART. 74 NUMERAZIONE FOSSE D'INUMAZIONE - SEGNI FUNERARI – LAMPADE VOTIVE

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. A domanda scritta dei parenti o di altri, L'Ufficio autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi sono regolamentate al successivo art. 133. L'installazione delle lapidi copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Trascorso il

decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune. La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

ART. 75 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 76 SISTEMA DI TUMULAZIONE - DIVIETO DI RIAPERTURA DEI LOCULI

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31, le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione. Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarla in altre sepolture o per cremarle .

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77 ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private (cappelle) e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file: Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:

- Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.

Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere. Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni. E' compito di un incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, eventualmente con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato. È compito del Responsabile del Servizio del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale, curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate.

ART. 78
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala autopsie con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 79
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale di ditta esterna appositamente incaricata o degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario

ART. 80
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALMA TUMULATA

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 81
OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI E DALLE ESTUMULAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle relative cassettoni di zinco. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 84. I materiali e le opere installate sulle sepolture rimangono di proprietà del Comune .

Art. 82
OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Capo Servizio del Cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio. Comunque, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Capo Servizio dell'ufficio Cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 83
NORME IGIENICHE

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

ART. 84
RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal DL.gs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 85
CORRISPETTIVI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 86

CREMAZIONE

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 87
AUTORIZZAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 88
CREMAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei

seguenti modi:

a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate. La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 89

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L. AV. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'ASL, il Custode del Civico Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 90

AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4). In

caso di rinuncia all'affidamento 9. qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 91 MODO DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro. 2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 92 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

1) Nell'area all'interno del cimitero;

2) In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;

3) In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;

4) Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;

5) Nei fiumi;

6) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 93 RICEVIMENTO DELLE CENERI

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dagli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 94
SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 95
SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 96
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente dei servizi cimiteriale, anche con

l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- Di variazioni del luogo di conservazione;
- Di recessi dall'affidamento;
- Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato

ART. 97 DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrato o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ART. 98 VERBALE DI CONSEGNA – REGISTRO

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

ART. 99 SEPOLTURE PRIVATE – ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci. Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono previa presentazione di istanza all'Ente all'atto del decesso. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge. Tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato

dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario. La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La durata;
- Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, con deliberazione della Giunta Comunale;
- Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 100

DIRITTO DI SEPOLTURA PER LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI E CAPPELLE

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

- a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia fino al quarto grado.
- b) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b). Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare o di suo coniuge, di altra concessione il cui loculo è ancora capiente. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare, di suo coniuge o di ascendente e discendente in linea retta, di altra concessione la cui cappella ovvero il cui monumento sia ancora capiente. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni dei loculi per resti mortali avrà la durata di anni 20 (venti). Le concessioni di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, monumenti e cappelle hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa sarà riassegnata.

Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti. Per i monumenti il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 100% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

ART. 101

DEPOSITI TEMPORANEI

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, ma che materialmente non ha ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

ART. 102
DURATE E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO -
CONCESSIONE PLURIMA - DIVIETO DI CESSIONE

Le concessioni cimiteriali amministrative, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:
- per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata;
 - per le aree ad inumazione: in 10 anni dalla data di inumazione della salma per la quale l'area è stata concessa;
 - per cellette ossario e cellette cinerarie: in 50 anni dalla data di tumulazione dei resti della salma per la quale il loculo è stato concesso;
 - per i loculi individuali: in 20 anni dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, senza possibilità di rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, per le tombe di famiglia con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata, e per i loculi le cellette ossario e cinerarie e le aree ad inumazione con la data di tumulazione od inumazione della salma per la quale sono state concesse.
- 4- Le concessioni dei suoli succitati possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

ART. 103
CONCESSIONI SPECIALI

La Giunta Municipale del Comune di Torre Le Nocelle può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

ART. 104
MANUTENZIONE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo, 110 e 113.

ART. 105
FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Per ogni concessione cimiteriale o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

ART. 106
DIVISIONI - SUBENTRI

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta

congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

ART. 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

ART. 108

COINTESTAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE

Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n° 2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non accogliere la istanza di cui sopra.

La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari. Al nuovo atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad almeno un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

ART. 109

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE
ART. 110

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 111, quando:

- a) La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto non viene effettuata entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione (per tutti i contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del presente, qualunque sia la loro espressa scadenza, saranno concessi ulteriori sei (6) mesi per la richiesta del titolo edilizio);
- b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro due anni dalla data della stipula del contratto, salvo proroga concessa dal Responsabile dell'Ufficio tecnico per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- c) Il loculo, assegnato per depositarvi i resti di un defunto avente diritto ai sensi del precedente art.100, non sia occupato da tali salme ovvero per tali salme sia predisposta una diversa sepoltura;
- d) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
- e) Per inadempienza degli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
- f) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato ;
- h) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre anni uno (1), nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, nel cimitero comunale è affisso l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 111
REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazioni dell'ultima salma se, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e contestualmente non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi la concessione è revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 112
ESTENSIONI DELLE CONCESSIONI - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte, in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutti, richiesta scritta. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni

caso sul termine di durata della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

ART. 113

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile. In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali; sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del

Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune di Torre Le Nocelle.

TITOLO V

POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 114

ORARIO

L'orario ed i giorni di apertura del Civico Cimitero, al pubblico sono/saranno disciplinati da Ordinanza che sarà opportunamente affissa all'Albo pretorio on-line e pubblicata sul sito web: www.torrelenocelle.av.it, come ogni variazione, L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi Cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 115

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Ad eccezione di carrozzelle, tricicli, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap. È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;

- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 116

DIVIETI SPECIALI

Nel Civico Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei

ART. 117

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

ART. 118

RITI FUNEBRI

Nell'interno del Civico Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

ART. 119

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Civico Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi' in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere e indicare il nome della Ditta che esegue i lavori. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 120

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

È consentito il collocamento di piante e di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide sopra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

ART. 121

CERI

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate. È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchii, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

ART. 122

MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato. Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIM.ITERO

ART. 123

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL MANUTENTORE DEL CIMETERO

Il custode del Civico Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Civico Cimitero. Altresì il custode del Cimitero è tenuto:

A mantenere un comportamento dignitoso;

a) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

b) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al custode suddetto è vietato:

1. Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;

2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

3. Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;

4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento.

Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il custode del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 124

CUSTODE CIMETERO

Al custode è affidata la gestione del Civico Cimitero in esecuzione del presente Regolamento periodicamente e comunque in caso di necessità il manutentore del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

ART. 125

SORVEGLIANZA

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

- La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle

prescrizioni previste dagli articoli 114, 115, 116, 117 e 118.

- La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata al responsabile dei servizi cimiteriale.

ART.126

RESPONABILITA'

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 127

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Spetta, inoltre, al custode del Civico Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l' autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'AS.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi omissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

ART 128

SEPPELLITORI - COMPITI

Al custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

Tutto il personale del cimitero, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01).

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 129

ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresе titolari della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art. 17, del DL.gs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

-L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

- Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

- Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983. n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.

- La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 130

PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Civico Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro. " personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 118 e 119 purché compatibili. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI
ART. 131
AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di compresi nicchiai o di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Civico Cimitero. Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:

- Monumentino funerario per resti mortali;
- Monumentino funerario per tumulazione;
- Cappella Gentilizia.

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese. L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 115. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

ART. 132
PROGETTI DI COSTRUZIONE

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo. La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

ART. 133
OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la presentazione di istanza, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico. Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

ART. 134
RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. L'inizio dei lavori nel caso di costruzione di un monumentino

funerario è subordinato al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione che verrà stabilito mediante Delibera di Giunta Comunale, detto versamento potrà in seguito essere adeguato ovvero aggiornato con ulteriore delibera della giunta comunale.

ART. 135

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

ART. 136

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I materiali e i manufatti devono essere introdotti al Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del Cimitero. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 137

ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Civico Cimitero è così fissato:

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Responsabile. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile. I suddetti orari potranno essere variati con ordinanza o con disposizione del Responsabile.

ART. 138

VIGILANZA

Il responsabile del servizio tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di Avellino per avvenuto deposito così come previsto dalle leggi vigenti. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

ART. 139

OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITA'

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

ART. 140

SANZIONI IMPRENDITORIALI

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici

sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione: sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione: sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione: sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

ART. 141 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Presso l'ufficio comunale cimiteriale dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 142

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

CAPO I SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

ART. 143 SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

È a carico del Comune di Torre Le Nocelle, ai sensi dell'art. 10/bis della LR. 7/2013, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale. La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 144

GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

Il Comune di Torre Le Nocelle, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statuarie coerenti con la materia; non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. L' utilizzo della Sala pubblica del commiato è disciplinato da apposito regolamento comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI

ART. 145

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L.R. Campania n.20/2006, della L.R. Campania n.2 del 21.01.2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua esecutività. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 146

CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

ART. 147

RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Torre Le Nocelle l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ART. 148

SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
ART. 149
CONTRATTI NON ANCORA STIPULATI

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso. La durata della concessione sarà quella prevista dal presente regolamento a partire (se presente) dalla data di occupazione del loculo.

ART. 150
TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 151
CONTABILITA'

Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul relativo conto corrente. L'importo dei diritti cimiteriali e dei servizi è stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1---Finalità delle norme
- Art.2---Competenze
- Art.3---Responsabilità
- Art.4---Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5---Denuncia dei decessi
- Art. 6---Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7---Denuncia causa di morte
- Art. 8---Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art. 9---Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10--Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11--Medico necroscopico

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Deposito di osservazione
- Art. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive/diffusive
- Art. 18 - Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 - Depositi ed obitori speciali

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21--Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22--Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23--Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24--Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V
INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25--Riscontro diagnostico

Art. 26--Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI
SI EPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27--Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 28--Verifica e chiusura dei feretri

Art. 29--Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 30--Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 31--Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 32--Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 33--Caratteristiche feretri per cremazioni

Art. 34--Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art. 35--Fornitura gratuita dei feretri

Art. 36--Piastrina di riconoscimento

TITOLO II.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI
SANZIONI

Art. 37-Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre

Art. 38-Divieta, Controlli e Sanzioni

CAPO II
ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 39--Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 40--Servizio di trasporto funebre

CAPO II
TARIFFE

Art. 41-- Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 42-- Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 43--Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art. 44--Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 45--Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 46--Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Art. 47 -Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 48--Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 49--Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art. 50--Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 51--Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 52--Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 53- Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 54--Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
- Art. 55--Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 56--Disposizioni campi comuni
- Art. 57 --Sepolture private - Natura e concessione
- Art. 58--Reparti speciali

CAPO II
CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO
COMUNE

- Art. 59--Camera mortuaria
- Art. 60--Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 61--Sala per autopsie
- Art. 62--Ossario comune
- Art. 63--Cinerario comune

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 64-- Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero
- Art. 65--Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
- Art. 66--Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 67 --Consegna registro al Comune
- Art. 68--Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV
INUMAZIONI

- Art. 69--Scavo e utilizzazione delle fosse
- Art. 70--Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 71--Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 72--Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 73--Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura
- Art. 74--Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -lampade votive

CAPO V
TUMULAZIONE

- Art. 75-- Tumulazioni
- Art. 76--Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 77 -Esumazioni ordinarie
- Art. 78--Esumazioni straordinarie
- Art. 79--Estumulazioni
- Art. 80--Divieto di riduzione di salma estumulata
- Art. 81--Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni
- Art. 82--Oggetti da recuperare
- Art. 83--Norme igieniche
- Art. 84--Rifiuti speciali cimiteriali
- Art. 85-Corrispettivi

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 86--Cremazione Art. 87--Autorizzazione alla cremazione Art. 88--Cremazione dei cadaveri Art. 89--Cremazione di resti mortali e di ossa Art. 90--Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 91--Modalità di conservazione delle ceneri Art. 92--Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 93--Ricevimento delle ceneri
- Art. 94--Sanzioni amministrative
- Art. 95--Senso comunitario della morte
- Art. 96--Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 97 --Deposito provvisorio
- Art. 98--Verbale di consegna - Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

- Art. 99--Sepolture private - Atto di concessione.
- Art. 100 - Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
- Art. 101 - Depositi temporanei
- Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima - Divieto di cessione
- Art. 103--Concessioni speciali
- Art. 104--Manutenzione sepolture
- Art. 105--Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 106--Divisione - Subentri
- Art. 107-- Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 108--Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 109--Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

- Art. 110--Decadenza della concessione
- Art. 111--Revoca della concessione
- Art. 112--Estensione della concessione-Estinzione della concessione
- Art. 113--Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V
POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I
POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 114-Orario
- Art. 115--Disciplina dell'ingresso
- Art. 116--Divieti speciali
- Art. 117 --Obbligo di comportamento del pubblico
- Art. 118--Riti funebri
- Art. 119--Epigrafi
- Art. 120--Fiori e piante ornamentali
- Art. 121--Ceri
- Art. 122--Materiali ornamentali

CAPO II
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123--Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 124--Custode del Cimitero
- Art. 125--Sorveglianza
- Art. 126--Responsabilità
- Art. 127--Compiti particolari del Custode del Cimitero
- Art 128--Seppellitori - Compiti

TITOLO VI
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I
OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- Art. 129--Accesso al cimitero
- Art. 130--Personale delle imprese

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

- Art. 131--Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 132--Progetti di Costruzione-
- Art. 133--Opere su sepolture individuali
- Art. 134--Responsabilità
- Art. 135--Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 136--introduzione e deposito di materiali
- Art. 137 --Orario di lavoro Sospensione dei lavori
- Art. 138-- Vigilanza
- Art. 139--Opere costruite in difformità
- Art. 140--Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

- Art. 141--Registro delle concessioni
- Art. 142--Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII
SALA PUBBLICA DEL COMMiato

CAPO I
SALA PUBBLICA DEL COMMiato - LOCALIZZAZIONE - GESTIONE

- Art. 143-Sala Pubblica del Commiato
- Art. 144-Gestione della Sala Pubblica del Commiato

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 145--Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 146--Cautele
- Art. 147 --Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali
- Art. 148--Sepulture private pregresse

CAPO II
NORME TRANSITORIE

- Art. 149--Contratti non ancora stipulati
- Art. 150-- Termini per presentazione istanze
- Art. 151-- Contabilità



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(AGGIORNATO ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2013 N. 7)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21/01/2010 (art.1 , comma 75), n. 7 del 25 luglio 2013 di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Responsabile del Servizio comprendente i Servizi Cimiteriali. E' di competenza del Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Per una corretta e coordinata gestione del cimitero sarà nominato un Responsabile dei servizi cimiteriali

Art. 3

RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvennero il cadavere;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia

- bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) operazione di reinumazione nei campi comuni;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.n 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5

DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

L'ufficio di stato civile si deve accertare di chi esegue il trasporto funebre e se l'impresa è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato dal Comune di Torre di Nocelle (A V) e nel caso sia in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro comune sia iscritta al registro regionale, parte prima, di cui alla L.R. 12/2007, modificata dalla L.R. 7/2013, con quale carro funebre viene eseguito il trasporto, i quattro operatori funebri addetti al trasporto che movimenteranno la salma ed il feretro con i relativi estremi della loro qualifica. Poiché nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto devono essere riportate le seguenti notizie, così come disposto dal comma 5 dell' art. 9 dell' allegato A alla L. R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013:

- a)- le generalità del defunto;
- b)- la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c)- i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d)- i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

ART. 6

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso sia rinvenuta una persona deceduta su pubblica via, il corpo di una persona deceduta su pubblica via deve essere trasportato nel locale di osservazione del comune su disposizione

dell'autorità giudiziaria, previo la constatazione del decesso a cura di un medico incaricato dalla stessa autorità giudiziaria.

ART. 7

DENUNCIA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 8

CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE· DIFFUSIVE

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a dare subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 9

COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 11

MEDICO NECROSCOPICO

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Avellino (Certificazione dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 5652/13 del 19.03.2013), funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P. R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 12
PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

ART. 15
DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il . vestimento. prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 16
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

ART. 17
PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI
RADIOATTIVITA' O MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

ART. 18
ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-
DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19
TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20
DEPOSITI E OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le tre ore.

ART. 22
NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il nulla osta alla sepoltura rilasciato dall'autorità giudiziaria è necessario in tutti i casi in cui sia intervenuta tale autorità e non solo nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa ma anche nei casi di morte sospetta che poi si rivela morte naturale.

ART. 23
INUMAZIONE DI PARTI DEL CORPO UMANO

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 24
NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V
INTERVENTI SUI CADAVERI
ART. 25
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.lgs. Del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 26
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI
CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI
DI CONSERVAZIONE

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n° 644/1975 ed i D.P.R. n° 490/1977 e n. 694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI- FERETRI

ART. 27

DEPOSIZIONE DE CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

ART. 28

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre, accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico sanitarie. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro, quando la stessa arriva nel cimitero comunale, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura, poiché va interrata, al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

ART. 29

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 30

ESTENSIONI LE LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente

ART. 31

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32

FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili.

ART. 33

CARATTERISTICHE FERETRI PER CREMAZIONI

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse: in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso, in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite. In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con

percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite; Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n° 285/1990.

ART. 34

CHIUSURA DEL FERETRO - VERBALE D'INCASSATURA SALMA

Il feretro deve essere sigillato al momento della partenza definitivamente ed esclusivamente con viti. Inoltre lo strato di segatura di legno o torba di altro materiale assorbente, va posizionata tra la cassa di metallo e la cassa di legno al momento della sigillatura del feretro e solo nel caso in cui viene utilizzato il doppio feretro. Alla sigillatura del feretro deve assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo deve essere opposto su due viti di chiusura del feretro.

ART. 35

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

Il Comune di Torre Le Nocelle fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto e fornitura per salme di persone indigenti, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice. Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

ART. 36

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recerà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI

ART37

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1- Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. I comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.
- 2- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

Requisiti per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

L'impresa che intende ottenere dal Comune di Torre Le Nocelle il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo. munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del comune di Afragola, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- i) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

2- La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

3- La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata

dalla L.R. 7/2013.

4- A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

5- L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

6- 11 Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;

b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui

al punto a);

d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);

e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

7- Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota n. 106033/12015.C.(15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA;

8- Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

9- La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

10- L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

11- E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;

- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle e case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal precedente comma 9;
 - di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
 - di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
 - di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni. non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
 - chiedere mance.

12 - L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

13 -Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

ART.38

DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

E' vietato alle imprese funebri:

1. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
2. l'esercizio di attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
3. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
4. Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abilitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei loro servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzata dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisto nei modi stabiliti dalla presente normativa.
5. Ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione.
6. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
7. Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Al Comune di Torre Le Nocelle spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune di Torre le Nocelle, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni nell'esercizio della attività di trasporto funebre sanzionabili sono:

- Violare le disposizioni previste dall'art. 7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2013;
- Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al

procacciamento dei funerali;

- Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
- Procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
- La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia;

Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della L.R.n. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il Responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri;

La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 1/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre; E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:

- Non osserva le prescrizioni previste nell'art. 1, commi 1,2,3,4 e 8, lettere a, b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della L.R. n. 7/2013;
- Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
- Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 7/2013;
- Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ART. 39

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni: Gli orari sono/saranno disciplinati da Ordinanza ovvero da. Disposizione del Responsabile del servizio ,opportunamente affissa all'Albo Pretorio On-Line e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 40 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio del Comune di Torre le Nocelle il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n. 12/2001, così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TARIFFE

ART. 41

TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il costo del servizio di trasporto funebre, è regolato dalla libera concorrenza. Il concessionario è obbligato a comunicare alla Consulta Regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a proprio carico.

Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato della Legge Regionale n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n.7/2013. La mancata esposizione delle tariffe relative all'esercizio dell'agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche relative al decesso di persona, comporta la sanzione stabilita dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Torre Le Nocelle provvederà al rispetto di quanto sopra stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione emetterà la relativa sanzione. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni da parte della ditta per trasporti funebri, si dovrà segnalare l'eventuale infrazione all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5bis della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero Comunale.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 42

TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, di cui alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta Comunale, sarà a carico del Comune. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto all'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa da stabilita dalla giunta comunale.

ART. 43

TRASPORTO SALME ALL'ESTERO O AD ALTRO COMUNE E IN SENSO CONTRARIO

Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. In caso invece di trasporto della salma all'estero e vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. n. 7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinqes, 2sexies. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, così come previsto, dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n.1948/2003.

ART. 44
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE O ALL'ESTERO**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a. Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL
- b. Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Inoltre con il presente, si stabilisce che l'ufficio che emette l'autorizzazione al trasporto di salme destinate ai cimiteri di altri comuni se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, dovrà verificare se l'impresa funebre richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013.

ART. 45
FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero ,deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, deve essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso e del verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dal direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre addetto al trasporto prima della partenza.

Art. 46
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 44, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 47
TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 48
OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'Ufficiale dello Stato Civile per i trasporti verso altri comuni e dai servizi cimiteriali per i trasporti sul territorio comunale, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre. Se il trasporto della salma

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 49
TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALTRE
INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 50
COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVESITARIO DEI CADAVERI
DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART.51
TRASPORTO OSSA UMANE, RESTI MORTALI ASSIMILABILI E CENERI

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE
ART. 52

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei corsi formativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 963 del 15 maggio 2009,

Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 53
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni. Il piano regolatore cimiteriale sarà redatto, in conformità dell'art.9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- Campi di inumazione comuni;
- Campi di inumazione per sepolture private;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- Loculi per tumulazioni individuali;
- Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

ART. 54

PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

L'ufficio del Civico Cimitero deve essere dotata di una planimetria in scala 1 :500 del Cimitero Comunale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente' siano stati apportati modifiche consistenti e ampliamenti.

ART. 55

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta. Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia. e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione. Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

ART. 56

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l' inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

ART. 57

SEPOLTURE PRIVATE NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV. Esse possono consistere:

- a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
- b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
- e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 58

REPARTI SPECIALI

Nell'interno del Civico Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area. In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
CAMERA MORTUARIA-SALE PER AUTOPSIE-OSSARIO E
CINERARIO COMUNE

ART. 59
CAMERA MORTUARIA

Il Civico Cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Qualora il Civico Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16. La camera mortuaria può anche essere istituita presso l'ASL di appartenenza.

ART. 60
CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di mt. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

ART. 61
SALA PER AUTOSPIE

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo. Il Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

ART. 62
OSSARIO COMUNE

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili ossari comuni.

ART. 63
CINERARIO COMUNE

Secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art. 53.

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 64
DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal documento, Autorizzazione di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dal documento, Autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10. Per la tumulazione occorre inoltre il verbale d'incassatura della salma rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.

Al custode del cimitero deve essere consegnato anche il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre.

Inoltre il responsabile del cimitero deve verificare la conformità di quanto indicato nel verbale di

sigillatura del feretro e di quanto riportato nelle autorizzazioni e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Tutti i documenti di cui sopra devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici comunale del servizio cimiteriale.

ART. 65 **RICEVIMENTO DEI CADAVERI E FACOLTA' DI DECISIONE**

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
- g) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel comune.
- h) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66 **REGISTRO ANNUALE DELLE INIUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 62.

Il Responsabile del Servizio Cimitero o persona delegata dal Responsabile del Servizio cimitero, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;

le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

ART. 67 **COSEGNA REGISTRO AL COMUNE**

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Servizio Cimitero. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

ART. 68 **DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV INUMAZIONI

ART. 69 SCAVO E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27 e 29. Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità. Il rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare aventi massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed inoltre per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 70 PROFONDITÀ DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI PERSONE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ'

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni, devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogli mento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 72 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50: da ogni lato.'

ART. 73 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA - DIVIETO DI RIAPERTURA

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 68. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

ART. 74 NUMERAZIONE FOSSE D'INUMAZIONE - SEGNI FUNERARI – LAMPADE VOTIVE

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. A domanda scritta dei parenti o di altri, L'Ufficio autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi sono regolamentate al successivo art. 133. L'installazione delle lapidi copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Trascorso il

decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune. La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

ART. 75 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 76 SISTEMA DI TUMULAZIONE - DIVIETO DI RIAPERTURA DEI LOCULI

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31, le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione. Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarla in altre sepolture o per cremarle .

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77 ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private (cappelle) e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file: Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:

- Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.

Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere. Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni. E' compito di un incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, eventualmente con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato. È compito del Responsabile del Servizio del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale, curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate.

ART. 78
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala autopsie con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 79
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale di ditta esterna appositamente incaricata o degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario

ART. 80
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALMA TUMULATA

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 81
OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI E DALLE ESTUMULAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle relative cassetine di zinco. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 84. I materiali e le opere installate sulle sepolture rimangono di proprietà del Comune .

Art. 82
OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Capo Servizio del Cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio. Comunque, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Capo Servizio dell'ufficio Cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 83
NORME IGIENICHE

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

ART. 84
RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal DL.gs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 85
CORRISPETTIVI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 86

CREMAZIONE

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 87
AUTORIZZAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 88
CREMAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvise o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei

seguenti modi:

a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate. La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 89

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L. AV. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'ASL, il Custode del Civico Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 90

AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4). In

caso di rinuncia all'affidamento 9. qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 91 MODO DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro. 2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 92 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

1) Nell'area all'interno del cimitero;

2) In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;

3) In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;

4) Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;

5) Nei fiumi;

6) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 93 RICEVIMENTO DELLE CENERI

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dagli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 94
SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 95
SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 96
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente dei servizi cimiteriale, anche con

l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- Di variazioni del luogo di conservazione;
- Di recessi dall'affidamento;
- Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato

ART. 97 DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrato o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ART. 98 VERBALE DI CONSEGNA – REGISTRO

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

ART. 99 SEPOLTURE PRIVATE – ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci. Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono previa presentazione di istanza all'Ente all'atto del decesso. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge. Tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato

dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario. La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La durata;
- Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, con deliberazione della Giunta Comunale;
- Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 100

DIRITTO DI SEPOLTURA PER LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI E CAPPELLE

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

- a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia fino al quarto grado.
- b) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b). Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare o di suo coniuge, di altra concessione il cui loculo è ancora capiente. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare, di suo coniuge o di ascendente e discendente in linea retta, di altra concessione la cui cappella ovvero il cui monumento sia ancora capiente. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni dei loculi per resti mortali avrà la durata di anni 20 (venti). Le concessioni di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, monumenti e cappelle hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa sarà riassegnata.

Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti. Per i monumenti il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 100% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

ART. 101

DEPOSITI TEMPORANEI

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, ma che materialmente non ha ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

ART. 102
DURATE E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO -
CONCESSIONE PLURIMA - DIVIETO DI CESSIONE

Le concessioni cimiteriali amministrative, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:

- per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata;

- per le aree ad inumazione: in 10 anni dalla data di inumazione della salma per la quale l'area è stata concessa;

- per cellette ossario e cellette cinerarie: in 50 anni dalla data di tumulazione dei resti della salma per la quale il loculo è stato concesso;

- per i loculi individuali: in 20 anni dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, senza possibilità di rinnovo.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, per le tombe di famiglia con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata, e per i loculi le cellette ossario e cinerarie e le aree ad inumazione con la data di tumulazione od inumazione della salma per la quale sono state concesse.

4- Le concessioni dei suoli succitati possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

ART. 103
CONCESSIONI SPECIALI

La Giunta Municipale del Comune di Torre Le Nocelle può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

ART. 104
MANUTENZIONE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo, 110 e 113.

ART. 105
FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Per ogni concessione cimiteriale o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

ART. 106
DIVISIONI - SUBENTRI

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta

congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

ART. 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti alcun rimborso. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

ART. 108

COINTESTAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE

Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n° 2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non accogliere la istanza di cui sopra.

La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari. Al nuovo atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad almeno un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

ART. 109

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE
ART. 110

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 111, quando:

- a) La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto non viene effettuata entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione (per tutti i contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del presente, qualunque sia la loro espressa scadenza, saranno concessi ulteriori sei (6) mesi per la richiesta del titolo edilizio);
- b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro due anni dalla data della stipula del contratto, salvo proroga concessa dal Responsabile dell'Ufficio tecnico per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- c) Il loculo, assegnato per depositarvi i resti di un defunto avente diritto ai sensi del precedente art.100, non sia occupato da tali salme ovvero per tali salme sia predisposta una diversa sepoltura;
- d) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
- e) Per inadempienza degli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
- f) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato ;
- h) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre anni uno (1), nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, nel cimitero comunale è affisso l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 111
REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazioni dell'ultima salma se, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e contestualmente non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi la concessione è revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 112
ESTENSIONI DELLE CONCESSIONI - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte, in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutti, richiesta scritta. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni

caso sul termine di durata della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

ART. 113

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile. In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali; sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del

Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune di Torre Le Nocelle.

TITOLO V

POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 114

ORARIO

L'orario ed i giorni di apertura del Civico Cimitero, al pubblico sono/saranno disciplinati da Ordinanza che sarà opportunamente affissa all'Albo pretorio on-line e pubblicata sul sito web: www.torrelenocelle.av.it, come ogni variazione, L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi Cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 115

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Ad eccezione di carrozzelle, tricicli, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap. È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;

- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 116

DIVIETI SPECIALI

Nel Civico Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei

ART. 117

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

ART. 118

RITI FUNEBRI

Nell'interno del Civico Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

ART. 119

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Civico Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi' in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere e indicare il nome della Ditta che esegue i lavori. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 120

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

È consentito il collocamento di piante e di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide sopra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

ART. 121

CERI

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate. È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchii, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

ART. 122

MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato. Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIM.ITERO

ART. 123

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL MANUTENTORE DEL CIMITERO

Il custode del Civico Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Civico Cimitero. Altresì il custode del Cimitero è tenuto:

A mantenere un comportamento dignitoso;

a) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

b) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al custode suddetto è vietato:

1. Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;

2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

3. Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;

4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento.

Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il custode del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 124

CUSTODE CIMITERO

Al custode è affidata la gestione del Civico Cimitero in esecuzione del presente Regolamento periodicamente e comunque in caso di necessità il manutentore del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

ART. 125

SORVEGLIANZA

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

- La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle

prescrizioni previste dagli articoli 114, 115, 116, 117 e 118.

- La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata al responsabile dei servizi cimiteriale.

ART.126

RESPONABILITA'

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 127

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Spetta, inoltre, al custode del Civico Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l' autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'AS.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi omissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

ART 128

SEPPELLITORI - COMPITI

Al custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

Tutto il personale del cimitero, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01).

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 129

ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresе titolari della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art. 17, del DL.gs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

-L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

- Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

- Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983. n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.

- La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 130

PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Civico Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro. " personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 118 e 119 purché compatibili. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI
ART. 131
AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di compresi nicchiali o di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Civico Cimitero. Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:

- Monumentino funerario per resti mortali;
- Monumentino funerario per tumulazione;
- Cappella Gentilizia.

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese. L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 115. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

ART. 132
PROGETTI DI COSTRUZIONE

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo. La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

ART. 133
OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la presentazione di istanza, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico. Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

ART. 134
RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. L'inizio dei lavori nel caso di costruzione di un monumentino

funerario è subordinato al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione che verrà stabilito mediante Delibera di Giunta Comunale, detto versamento potrà in seguito essere adeguato ovvero aggiornato con ulteriore delibera della giunta comunale.

ART. 135

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

ART. 136

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I materiali e i manufatti devono essere introdotti al Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del Cimitero. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 137

ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Civico Cimitero è così fissato:

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Responsabile. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile. I suddetti orari potranno essere variati con ordinanza o con disposizione del Responsabile.

ART. 138

VIGILANZA

Il responsabile del servizio tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di Avellino per avvenuto deposito così come previsto dalle leggi vigenti. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

ART. 139

OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITA'

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

ART. 140

SANZIONI IMPRENDITORIALI

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici

sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione: sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione: sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione: sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

ART. 141 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Presso l'ufficio comunale cimiteriale dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessione dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 142

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

CAPO I SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

ART. 143 SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

È a carico del Comune di Torre Le Nocelle, ai sensi dell'art. 10/bis della LR. 7/2013, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale. La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 144

GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

Il Comune di Torre Le Nocelle, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statuarie coerenti con la materia; non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. L' utilizzo della Sala pubblica del commiato è disciplinato da apposito regolamento comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI

ART. 145

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L.R. Campania n.20/2006, della L.R. Campania n.2 del 21.01.2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua esecutività. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 146

CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

ART. 147

RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Torre Le Nocelle l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ART. 148

SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
ART. 149
CONTRATTI NON ANCORA STIPULATI

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso. La durata della concessione sarà quella prevista dal presente regolamento a partire (se presente) dalla data di occupazione del loculo.

ART. 150
TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 151
CONTABILITA'

Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul relativo conto corrente. L'importo dei diritti cimiteriali e dei servizi è stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1---Finalità delle norme
- Art.2---Competenze
- Art.3---Responsabilità
- Art.4---Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5---Denuncia dei decessi
- Art. 6---Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7---Denuncia causa di morte
- Art. 8---Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art. 9---Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10--Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11--Medico necroscopico

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Deposito di osservazione
- Art. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive/diffusive
- Art. 18 - Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 - Depositi ed obitori speciali

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21--Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22--Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23--Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24--Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V
INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25--Riscontro diagnostico

Art. 26--Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI
SI EPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27--Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 28--Verifica e chiusura dei feretri

Art. 29--Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 30--Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 31--Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 32--Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 33--Caratteristiche feretri per cremazioni

Art. 34--Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art. 35--Fornitura gratuita dei feretri

Art. 36--Piastrina di riconoscimento

TITOLO II.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI
SANZIONI

Art. 37--Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre

Art. 38--Divieti, Controlli e Sanzioni

CAPO II
ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 39--Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 40--Servizio di trasporto funebre

CAPO II
TARIFFE

Art. 41-- Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 42-- Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 43--Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art. 44--Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 45--Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 46--Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Art. 47 -Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 48--Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 49--Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art. 50--Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 51--Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 52--Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 53- Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 54--Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
- Art. 55--Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 56--Disposizioni campi comuni
- Art. 57 --Sepolture private - Natura e concessione
- Art. 58--Reparti speciali

CAPO II
CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO
COMUNE

- Art. 59--Camera mortuaria
- Art. 60--Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 61--Sala per autopsie
- Art. 62--Ossario comune
- Art. 63--Cinerario comune

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 64-- Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero
- Art. 65--Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
- Art. 66--Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 67 --Consegna registro al Comune
- Art. 68--Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV
INUMAZIONI

- Art. 69--Scavo e utilizzazione delle fosse
- Art. 70--Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 71--Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 72--Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 73--Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura
- Art. 74--Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -lampade votive

CAPO V
TUMULAZIONE

- Art. 75-- Tumulazioni
- Art. 76--Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 77 -Esumazioni ordinarie
- Art. 78--Esumazioni straordinarie
- Art. 79--Estumulazioni
- Art. 80--Divieto di riduzione di salma estumulata
- Art. 81--Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni
- Art. 82--Oggetti da recuperare
- Art. 83--Norme igieniche
- Art. 84--Rifiuti speciali cimiteriali
- Art. 85-Corrispettivi

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 86--Cremazione Art. 87--Autorizzazione alla cremazione Art. 88--Cremazione dei cadaveri Art. 89--Cremazione di resti mortali e di ossa Art. 90--Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 91--Modalità di conservazione delle ceneri Art. 92--Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 93--Ricevimento delle ceneri
- Art. 94--Sanzioni amministrative
- Art. 95--Senso comunitario della morte
- Art. 96--Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 97 --Deposito provvisorio
- Art. 98--Verbale di consegna - Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

- Art. 99--Sepolture private - Atto di concessione.
- Art. 100 - Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
- Art. 101 - Depositi temporanei
- Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima - Divieto di cessione
- Art. 103--Concessioni speciali
- Art. 104--Manutenzione sepolture
- Art. 105--Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 106--Divisione - Subentri
- Art. 107-- Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 108--Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 109--Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

- Art. 110--Decadenza della concessione
- Art. 111--Revoca della concessione
- Art. 112--Estensione della concessione-Estinzione della concessione
- Art. 113--Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V
POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I
POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 114-Orario
- Art. 115--Disciplina dell'ingresso
- Art. 116--Divieti speciali
- Art. 117 --Obbligo di comportamento del pubblico
- Art. 118--Riti funebri
- Art. 119--Epigrafi
- Art. 120--Fiori e piante ornamentali
- Art. 121--Ceri
- Art. 122--Materiali ornamentali

CAPO II
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123--Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 124--Custode del Cimitero
- Art. 125--Sorveglianza
- Art. 126--Responsabilità
- Art. 127--Compiti particolari del Custode del Cimitero
- Art 128--Seppellitori - Compiti

TITOLO VI
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I
OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- Art. 129--Accesso al cimitero
- Art. 130--Personale delle imprese

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

- Art. 131--Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 132--Progetti di Costruzione-
- Art. 133--Opere su sepolture individuali
- Art. 134--Responsabilità
- Art. 135--Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 136--introduzione e deposito di materiali
- Art. 137 --Orario di lavoro Sospensione dei lavori
- Art. 138-- Vigilanza
- Art. 139--Opere costruite in difformità
- Art. 140--Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

- Art. 141--Registro delle concessioni
- Art. 142--Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII
SALA PUBBLICA DEL COMMiato

CAPO I
SALA PUBBLICA DEL COMMiato - LOCALIZZAZIONE - GESTIONE

- Art. 143-Sala Pubblica del Commiato
- Art. 144-Gestione della Sala Pubblica del Commiato

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 145--Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 146--Cautele
- Art. 147 --Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali
- Art. 148--Sepulture private pregresse

CAPO II
NORME TRANSITORIE

- Art. 149--Contratti non ancora stipulati
- Art. 150-- Termini per presentazione istanze
- Art. 151-- Contabilità



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(AGGIORNATO ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2013 N. 7)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n. 2 del 21/01/2010 (art.1 , comma 75), n. 7 del 25 luglio 2013 di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Responsabile del Servizio comprendente i Servizi Cimiteriali. E' di competenza del Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Per una corretta e coordinata gestione del cimitero sarà nominato un Responsabile dei servizi cimiteriali

Art. 3

RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del Civico Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvennero il cadavere;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia

- bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) operazione di reinumazione nei campi comuni;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.n 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5

DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

L'ufficio di stato civile si deve accertare di chi esegue il trasporto funebre e se l'impresa è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato dal Comune di Torre di Nocelle (A V) e nel caso sia in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro comune sia iscritta al registro regionale, parte prima, di cui alla L.R. 12/2007, modificata dalla L.R. 7/2013, con quale carro funebre viene eseguito il trasporto, i quattro operatori funebri addetti al trasporto che movimenteranno la salma ed il feretro con i relativi estremi della loro qualifica. Poiché nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto devono essere riportate le seguenti notizie, così come disposto dal comma 5 dell' art. 9 dell' allegato A alla L. R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013:

- a)- le generalità del defunto;
- b)- la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c)- i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d)- i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

ART. 6

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Nel caso sia rinvenuta una persona deceduta su pubblica via, il corpo di una persona deceduta su pubblica via deve essere trasportato nel locale di osservazione del comune su disposizione

dell'autorità giudiziaria, previo la constatazione del decesso a cura di un medico incaricato dalla stessa autorità giudiziaria.

ART. 7

DENUNCIA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 8

CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE· DIFFUSIVE

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a dare subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 9

COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 11

MEDICO NECROSCOPICO

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Avellino (Certificazione dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 5652/13 del 19.03.2013), funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P. R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 12
PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14
PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

ART. 15
DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il . vestimento. prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 16
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

ART. 17
PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI
RADIOATTIVITA' O MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

ART. 18
ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-
DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 del DL.gs. del 17 marzo 1995, n. 230, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19
TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20
DEPOSITI E OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive- diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 21
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le tre ore.

ART. 22

NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il nulla osta alla sepoltura rilasciato dall'autorità giudiziaria è necessario in tutti i casi in cui sia intervenuta tale autorità e non solo nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa ma anche nei casi di morte sospetta che poi si rivela morte naturale.

ART. 23

INUMAZIONE DI PARTI DEL CORPO UMANO

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 24

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V

INTERVENTI SUI CADAVERI

ART. 25

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.lgs. Del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 26

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n° 644/1975 ed i D.P.R. n° 490/1977 e n. 694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI- FERETRI

ART. 27

DEPOSIZIONE DE CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

ART. 28

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre, accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico sanitarie. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro, quando la stessa arriva nel cimitero comunale, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura, poiché va interrata, al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

ART. 29

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 30

ESTENSIONI LE LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente

ART. 31

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32

FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili.

ART. 33

CARATTERISTICHE FERETRI PER CREMAZIONI

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse: in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso, in cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite. In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con

percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite; Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n° 285/1990.

ART. 34

CHIUSURA DEL FERETRO - VERBALE D'INCASSATURA SALMA

Il feretro deve essere sigillato al momento della partenza definitivamente ed esclusivamente con viti. Inoltre lo strato di segatura di legno o torba di altro materiale assorbente, va posizionata tra la cassa di metallo e la cassa di legno al momento della sigillatura del feretro e solo nel caso in cui viene utilizzato il doppio feretro. Alla sigillatura del feretro deve assistere o il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre addetto al trasporto i quali prima della sigillatura dovranno accertare l'identità del cadavere e che il feretro sia stato confezionato regolarmente secondo la destinazione, infine il sigillo deve essere opposto su due viti di chiusura del feretro.

ART. 35

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

Il Comune di Torre Le Nocelle fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto e fornitura per salme di persone indigenti, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice. Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

ART. 36

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recerà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI

ART37

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1- Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. I comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.
- 2- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

Requisiti per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

L'impresa che intende ottenere dal Comune di Torre Le Nocelle il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo. munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del comune di Afragola, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- i) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

2- La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

3- La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata

dalla L.R. 7/2013.

4- A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

5- L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

6- 11 Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;

b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;

c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui

al punto a);

d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);

e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

7- Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota n. 106033/12015.C.(15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA;

8- Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

9- La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.

E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

10- L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

11- E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;

- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle e case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal precedente comma 9;
 - di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
 - di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
 - di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni. non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
 - chiedere mance.

12 - L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

13 -Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

ART.38

DIVIETI CONTROLLI E SANZIONI

E' vietato alle imprese funebri:

1. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
2. l'esercizio di attività cimiteriali e arredo lapideo nei cimiteri;
3. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
4. Sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abilitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei loro servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzata dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisto nei modi stabiliti dalla presente normativa.
5. Ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione.
6. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
7. Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Al Comune di Torre Le Nocelle spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune di Torre le Nocelle, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni nell'esercizio della attività di trasporto funebre sanzionabili sono:

- Violare le disposizioni previste dall'art. 7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2013;
- Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al

procacciamento dei funerali;

- Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
- Procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
- La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia;

Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 della L.R.n. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il Responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri;

La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art. 8 bis della L.R. n. 1/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre; E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:

- Non osserva le prescrizioni previste nell'art. 1, commi 1,2,3,4 e 8, lettere a, b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art. 7, comma 3 ter della L.R. n. 7/2013;
- Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
- Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 7/2013;
- Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ART. 39

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni: Gli orari sono/saranno disciplinati da Ordinanza ovvero da. Disposizione del Responsabile del servizio ,opportunamente affissa all'Albo Pretorio On-Line e pubblicata sul sito web del Comune, ad ogni variazione. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 40 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Nel territorio del Comune di Torre le Nocelle il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n. 12/2001, così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TARIFFE

ART. 41

TARIFFE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il costo del servizio di trasporto funebre, è regolato dalla libera concorrenza. Il concessionario è obbligato a comunicare alla Consulta Regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a proprio carico.

Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato della Legge Regionale n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n.7/2013. La mancata esposizione delle tariffe relative all'esercizio dell'agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche relative al decesso di persona, comporta la sanzione stabilita dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Torre Le Nocelle provvederà al rispetto di quanto sopra stabilito e nel caso di non osservanza di tale condizione emetterà la relativa sanzione. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni da parte della ditta per trasporti funebri, si dovrà segnalare l'eventuale infrazione all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali così come previsto dall'art.5bis della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero Comunale.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 42

TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, di cui alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta Comunale, sarà a carico del Comune. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto all'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa da stabilita dalla giunta comunale.

ART. 43

TRASPORTO SALME ALL'ESTERO O AD ALTRO COMUNE E IN SENSO CONTRARIO

Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. In caso invece di trasporto della salma all'estero e vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. n. 7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinqes, 2sexies. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, così come previsto, dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n.1948/2003.

ART. 44
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE O ALL'ESTERO**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a. Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL
- b. Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Inoltre con il presente, si stabilisce che l'ufficio che emette l'autorizzazione al trasporto di salme destinate ai cimiteri di altri comuni se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Torre Le Nocelle, dovrà verificare se l'impresa funebre richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla Legge Regionale n.12/2001 così come modificata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013.

ART. 45
FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero ,deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, deve essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso e del verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dal direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre addetto al trasporto prima della partenza.

Art. 46
**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 44, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 47
TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART. 48
OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento. Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'Ufficiale dello Stato Civile per i trasporti verso altri comuni e dai servizi cimiteriali per i trasporti sul territorio comunale, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre. Se il trasporto della salma

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 49
TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALTRE
INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 50
COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVESITARIO DEI CADAVERI
DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART.51
TRASPORTO OSSA UMANE, RESTI MORTALI ASSIMILABILI E CENERI

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali.

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE
ART. 52

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei corsi formativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 963 del 15 maggio 2009,

Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 53
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni. Il piano regolatore cimiteriale sarà redatto, in conformità dell'art.9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n. 2/2010 e dalla n. 7/2013. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- Campi di inumazione comuni;
- Campi di inumazione per sepolture private;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- Loculi per tumulazioni individuali;
- Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Reparti speciali

La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito. Il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

ART. 54

PLANIMETRIA DEL CIMITERO - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

L'ufficio del Civico Cimitero deve essere dotata di una planimetria in scala 1 :500 del Cimitero Comunale. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente' siano stati apportati modifiche consistenti e ampliamenti.

ART. 55

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta. Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia. e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione. Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

ART. 56

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per l' inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

ART. 57

SEPOLTURE PRIVATE NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV. Esse possono consistere:

- a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
- b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
- e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 58

REPARTI SPECIALI

Nell'interno del Civico Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area. In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
CAMERA MORTUARIA-SALE PER AUTOPSIE-OSSARIO E
CINERARIO COMUNE

ART. 59
CAMERA MORTUARIA

Il Civico Cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Qualora il Civico Cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16. La camera mortuaria può anche essere istituita presso l'ASL di appartenenza.

ART. 60
CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di mt. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio.

ART. 61
SALA PER AUTOSPIE

Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo. Il Tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

ART. 62
OSSARIO COMUNE

Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili ossari comuni.

ART. 63
CINERARIO COMUNE

Secondo la futura dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e delle tipologie di sepoltura, si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art. 53.

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 64
DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) dal documento, Autorizzazione di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dal documento, Autorizzazione al trasporto salma rilasciata dal Sindaco;

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10. Per la tumulazione occorre inoltre il verbale d'incassatura della salma rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.

Al custode del cimitero deve essere consegnato anche il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre.

Inoltre il responsabile del cimitero deve verificare la conformità di quanto indicato nel verbale di

sigillatura del feretro e di quanto riportato nelle autorizzazioni e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Tutti i documenti di cui sopra devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici comunale del servizio cimiteriale.

ART. 65 **RICEVIMENTO DEI CADAVERI E FACOLTA' DI DECISIONE**

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- f) i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
- g) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel comune.
- h) nei loculi e nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66 **REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 62.

Il Responsabile del Servizio Cimitero o persona delegata dal Responsabile del Servizio cimitero, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare: le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;

le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

ART. 67 **COSEGNA REGISTRO AL COMUNE**

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Servizio Cimitero. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune andrà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

ART. 68 **DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO**

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV INUMAZIONI

ART. 69 SCAVO E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27 e 29. Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità. Il rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare aventi massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione; il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente ed inoltre per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 70 PROFONDITÀ DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

ART. 71 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI PERSONE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ'

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni, devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accogli mento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 72 FOSSE PER INUMAZIONE SALME DI MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e deve distare l'una dall'altra almeno m. 0,50: da ogni lato.'

ART. 73 DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA - DIVIETO DI RIAPERTURA

La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 68. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

ART. 74 NUMERAZIONE FOSSE D'INUMAZIONE - SEGNI FUNERARI – LAMPADE VOTIVE

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. A domanda scritta dei parenti o di altri, L'Ufficio autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi sono regolamentate al successivo art. 133. L'installazione delle lapidi copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Trascorso il

decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune. La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

ART. 75 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 76 SISTEMA DI TUMULAZIONE - DIVIETO DI RIAPERTURA DEI LOCULI

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31, le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione. Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarla in altre sepolture o per cremarle .

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77 ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private (cappelle) e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file: Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:

- Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
- Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.

Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere. Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni. E' compito di un incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, eventualmente con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato. È compito del Responsabile del Servizio del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale, curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate.

ART. 78
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala autopsie con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 79
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale di ditta esterna appositamente incaricata o degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario

ART. 80
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALMA TUMULATA

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 81
OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI E DALLE ESTUMULAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle relative cassettoni di zinco. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 84. I materiali e le opere installate sulle sepolture rimangono di proprietà del Comune .

Art. 82
OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Capo Servizio del Cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio. Comunque, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Capo Servizio dell'ufficio Cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 83
NORME IGIENICHE

Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

ART. 84
RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal DL.gs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 85
CORRISPETTIVI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 86

CREMAZIONE

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 87
AUTORIZZAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 88
CREMAZIONE DEI CADAVERI

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvise o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei

seguenti modi:

a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate. La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 89

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L. AV. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'ASL, il Custode del Civico Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 90

AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4). In

caso di rinuncia all'affidamento 9. qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 91 MODO DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro. 2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

ART. 92 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

1) Nell'area all'interno del cimitero;

2) In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;

3) In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;

4) Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;

5) Nei fiumi;

6) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 93 RICEVIMENTO DELLE CENERI

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dagli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 94
SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 95
SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 96
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente dei servizi cimiteriale, anche con

l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- Di variazioni del luogo di conservazione;
- Di recessi dall'affidamento;
- Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato

ART. 97 DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrato o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ART. 98 VERBALE DI CONSEGNA – REGISTRO

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

ART. 99 SEPOLTURE PRIVATE – ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci. Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono previa presentazione di istanza all'Ente all'atto del decesso. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge. Tutto quanto sopra regolamentato riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato

dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario. La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- La durata;
- Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, con deliberazione della Giunta Comunale;
- Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 100

DIRITTO DI SEPOLTURA PER LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI E CAPPELLE

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

- a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia fino al quarto grado.
- b) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b). Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare o di suo coniuge, di altra concessione il cui loculo è ancora capiente. Non può essere accolta la richiesta di una nuova concessione in favore di chi è già titolare, di suo coniuge o di ascendente e discendente in linea retta, di altra concessione la cui cappella ovvero il cui monumento sia ancora capiente. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni dei loculi per resti mortali avrà la durata di anni 20 (venti). Le concessioni di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, monumenti e cappelle hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa sarà riassegnata.

Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti. Per i monumenti il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 100% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

ART. 101

DEPOSITI TEMPORANEI

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, ma che materialmente non ha ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

ART. 102
DURATE E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO -
CONCESSIONE PLURIMA - DIVIETO DI CESSIONE

Le concessioni cimiteriali amministrative, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:
- per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata;
 - per le aree ad inumazione: in 10 anni dalla data di inumazione della salma per la quale l'area è stata concessa;
 - per cellette ossario e cellette cinerarie: in 50 anni dalla data di tumulazione dei resti della salma per la quale il loculo è stato concesso;
 - per i loculi individuali: in 20 anni dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, senza possibilità di rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, per le tombe di famiglia con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata, e per i loculi le cellette ossario e cinerarie e le aree ad inumazione con la data di tumulazione od inumazione della salma per la quale sono state concesse.
- 4- Le concessioni dei suoli succitati possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

ART. 103
CONCESSIONI SPECIALI

La Giunta Municipale del Comune di Torre Le Nocelle può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

ART. 104
MANUTENZIONE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo, 110 e 113.

ART. 105
FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Per ogni concessione cimiteriale o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

ART. 106
DIVISIONI - SUBENTRI

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta

congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

ART. 107

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

ART. 108

COINTESTAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE

Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n° 2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non accogliere la istanza di cui sopra.

La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari. Al nuovo atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad almeno un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

ART. 109

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE
ART. 110

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 111, quando:

- a) La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto non viene effettuata entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione (per tutti i contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del presente, qualunque sia la loro espressa scadenza, saranno concessi ulteriori sei (6) mesi per la richiesta del titolo edilizio);
- b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro due anni dalla data della stipula del contratto, salvo proroga concessa dal Responsabile dell'Ufficio tecnico per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- c) Il loculo, assegnato per depositarvi i resti di un defunto avente diritto ai sensi del precedente art.100, non sia occupato da tali salme ovvero per tali salme sia predisposta una diversa sepoltura;
- d) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
- e) Per inadempienza degli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
- f) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato ;
- h) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre anni uno (1), nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, nel cimitero comunale è affisso l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 111
REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazioni dell'ultima salma se, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e contestualmente non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi la concessione è revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 112
ESTENSIONI DELLE CONCESSIONI - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte, in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutti, richiesta scritta. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni

caso sul termine di durata della concessione Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

ART. 113

EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile. In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali; sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del

Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune di Torre Le Nocelle.

TITOLO V

POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 114

ORARIO

L'orario ed i giorni di apertura del Civico Cimitero, al pubblico sono/saranno disciplinati da Ordinanza che sarà opportunamente affissa all'Albo pretorio on-line e pubblicata sul sito web: www.torrelenocelle.av.it, come ogni variazione, L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura; La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi Cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 115

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Ad eccezione di carrozzelle, tricicli, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap. È vietato l'ingresso:

- a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;

- d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 116

DIVIETI SPECIALI

Nel Civico Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti ed adatti alla raccolta differenziata;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei

ART. 117

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

ART. 118

RITI FUNEBRI

Nell'interno del Civico Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

ART. 119

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Civico Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi' in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere e indicare il nome della Ditta che esegue i lavori. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano asseverata. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 120

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

È consentito il collocamento di piante e di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide sopra tomba non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

ART. 121

CERI

I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate. È espressamente vietato collocare ceri lungo i compresi nicchii, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

ART. 122

MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato. Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIM.ITERO

ART. 123

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL MANUTENTORE DEL CIMITERO

Il custode del Civico Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Civico Cimitero. Altresì il custode del Cimitero è tenuto:

A mantenere un comportamento dignitoso;

a) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

b) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al custode suddetto è vietato:

1. Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;

2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

3. Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;

4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento.

Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il custode del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 124

CUSTODE CIMITERO

Al custode è affidata la gestione del Civico Cimitero in esecuzione del presente Regolamento periodicamente e comunque in caso di necessità il manutentore del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

ART. 125

SORVEGLIANZA

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

- La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle

prescrizioni previste dagli articoli 114, 115, 116, 117 e 118.

- La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata al responsabile dei servizi cimiteriale.

ART.126

RESPONABILITA'

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 127

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Spetta, inoltre, al custode del Civico Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l' autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'AS.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi omissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

ART 128

SEPPELLITORI - COMPITI

Al custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

Tutto il personale del cimitero, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01).

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 129

ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresе titolari della presente documentazione:

- a) Iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività - Lavori Edili;
- b) Documento previsto dall'art. 17, del DL.gs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro.
- d) Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato.

-L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

- Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

- Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983. n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.

- La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 130

PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Civico Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro. " personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 118 e 119 purché compatibili. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI
ART. 131
AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di compresi nicchiai o di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Civico Cimitero. Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:

- Monumentino funerario per resti mortali;
- Monumentino funerario per tumulazione;
- Cappella Gentilizia.

Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese. L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per l'edificazione del manufatto, pena la decadenza della concessione del suolo, deve aver luogo entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente art. 115. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

ART. 132
PROGETTI DI COSTRUZIONE

I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo. La richiesta del titolo autorizzativo per l'edificazione del manufatto, deve aver luogo entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione della stessa, pena la decadenza della concessione dell'area.

ART. 133
OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la presentazione di istanza, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico. Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

ART. 134
RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. L'inizio dei lavori nel caso di costruzione di un monumentino

funerario è subordinato al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione che verrà stabilito mediante Delibera di Giunta Comunale, detto versamento potrà in seguito essere adeguato ovvero aggiornato con ulteriore delibera della giunta comunale.

ART. 135

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

ART. 136

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I materiali e i manufatti devono essere introdotti al Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del Cimitero. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 137

ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Civico Cimitero è così fissato:

- a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).

È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate dal Responsabile. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali, ecc. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile. I suddetti orari potranno essere variati con ordinanza o con disposizione del Responsabile.

ART. 138

VIGILANZA

Il responsabile del servizio tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico accerta, la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con allegato certificato di collaudo con visto del Genio Civile di Avellino per avvenuto deposito così come previsto dalle leggi vigenti. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

ART. 139

OPERE COSTRUITE IN DIFFORMITA'

Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

ART. 140

SANZIONI IMPRENDITORIALI

L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici

sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione: sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione: sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione: sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

ART. 141 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Presso l'ufficio comunale cimiteriale dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessione dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART. 142

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI MORTUARIE

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

CAPO I SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

ART. 143 SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

È a carico del Comune di Torre Le Nocelle, ai sensi dell'art. 10/bis della LR. 7/2013, individuare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale, nell'ambito del proprio territorio, almeno una Sala Pubblica del Commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta Regionale. La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 144

GESTIONE SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

Il Comune di Torre Le Nocelle, con apposita convenzione, affida la gestione della Sala Pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statuarie coerenti con la materia; non aventi scopi di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. L' utilizzo della Sala pubblica del commiato è disciplinato da apposito regolamento comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI

ART. 145

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L.R. Campania n.20/2006, della L.R. Campania n.2 del 21.01.2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua esecutività. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 146

CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

ART. 147

RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Torre Le Nocelle l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ART. 148

SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
ART. 149
CONTRATTI NON ANCORA STIPULATI

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso. La durata della concessione sarà quella prevista dal presente regolamento a partire (se presente) dalla data di occupazione del loculo.

ART. 150
TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 151
CONTABILITA'

Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul relativo conto corrente. L'importo dei diritti cimiteriali e dei servizi è stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1---Finalità delle norme
- Art.2---Competenze
- Art.3---Responsabilità
- Art.4---Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5---Denuncia dei decessi
- Art. 6---Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7---Denuncia causa di morte
- Art. 8---Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art. 9---Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10--Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11--Medico necroscopico

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Deposito di osservazione
- Art. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive/diffusive
- Art. 18 - Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 - Depositi ed obitori speciali

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21--Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22--Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23--Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24--Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V
INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25--Riscontro diagnostico

Art. 26--Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI
SI EPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27--Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 28--Verifica e chiusura dei feretri

Art. 29--Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 30--Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 31--Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 32--Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art. 33--Caratteristiche feretri per cremazioni

Art. 34--Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art. 35--Fornitura gratuita dei feretri

Art. 36--Piastrina di riconoscimento

TITOLO II.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI- TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI,ABILITAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI
SANZIONI

Art. 37--Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre

Art. 38--Divieti, Controlli e Sanzioni

CAPO II
ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 39--Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 40--Servizio di trasporto funebre

CAPO II
TARIFFE

Art. 41-- Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 42-- Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 43--Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art. 44--Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art. 45--Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 46--Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Art. 47 -Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 48--Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 49--Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art. 50--Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 51--Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 52--Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 53- Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 54--Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
- Art. 55--Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 56--Disposizioni campi comuni
- Art. 57 --Sepolture private - Natura e concessione
- Art. 58--Reparti speciali

CAPO II
CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO
COMUNE

- Art. 59--Camera mortuaria
- Art. 60--Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 61--Sala per autopsie
- Art. 62--Ossario comune
- Art. 63--Cinerario comune

CAPO III
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 64-- Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero
- Art. 65--Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
- Art. 66--Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 67 --Consegna registro al Comune
- Art. 68--Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV
INUMAZIONI

- Art. 69--Scavo e utilizzazione delle fosse
- Art. 70--Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 71--Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
- Art. 72--Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
- Art. 73--Deposizione del feretro nella fossa - Divieto di riapertura
- Art. 74--Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -lampade votive

CAPO V
TUMULAZIONE

- Art. 75-- Tumulazioni
- Art. 76--Sistema di tumulazione - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 77 -Esumazioni ordinarie
- Art. 78--Esumazioni straordinarie
- Art. 79--Estumulazioni
- Art. 80--Divieto di riduzione di salma estumulata
- Art. 81--Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni
- Art. 82--Oggetti da recuperare
- Art. 83--Norme igieniche
- Art. 84--Rifiuti speciali cimiteriali
- Art. 85-Corrispettivi

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 86--Cremazione Art. 87--Autorizzazione alla cremazione Art. 88--Cremazione dei cadaveri Art. 89--Cremazione di resti mortali e di ossa Art. 90--Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 91--Modalità di conservazione delle ceneri Art. 92--Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 93--Ricevimento delle ceneri
- Art. 94--Sanzioni amministrative
- Art. 95--Senso comunitario della morte
- Art. 96--Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- Art. 97 --Deposito provvisorio
- Art. 98--Verbale di consegna - Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

- Art. 99--Sepolture private - Atto di concessione.
- Art. 100 - Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
- Art. 101 - Depositi temporanei
- Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima - Divieto di cessione
- Art. 103--Concessioni speciali
- Art. 104--Manutenzione sepolture
- Art. 105--Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 106--Divisione - Subentri
- Art. 107-- Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 108--Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 109--Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

- Art. 110--Decadenza della concessione
- Art. 111--Revoca della concessione
- Art. 112--Estensione della concessione-Estinzione della concessione
- Art. 113--Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V
POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I
POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 114-Orario
- Art. 115--Disciplina dell'ingresso
- Art. 116--Divieti speciali
- Art. 117 --Obbligo di comportamento del pubblico
- Art. 118--Riti funebri
- Art. 119--Epigrafi
- Art. 120--Fiori e piante ornamentali
- Art. 121--Ceri
- Art. 122--Materiali ornamentali

CAPO II
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123--Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 124--Custode del Cimitero
- Art. 125--Sorveglianza
- Art. 126--Responsabilità
- Art. 127--Compiti particolari del Custode del Cimitero
- Art 128--Seppellitori - Compiti

TITOLO VI
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I
OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- Art. 129--Accesso al cimitero
- Art. 130--Personale delle imprese

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

- Art. 131--Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 132--Progetti di Costruzione-
- Art. 133--Opere su sepolture individuali
- Art. 134--Responsabilità
- Art. 135--Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 136--introduzione e deposito di materiali
- Art. 137 --Orario di lavoro Sospensione dei lavori
- Art. 138-- Vigilanza
- Art. 139--Opere costruite in difformità
- Art. 140--Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI

- Art. 141--Registro delle concessioni
- Art. 142--Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII
SALA PUBBLICA DEL COMMiato

CAPO I
SALA PUBBLICA DEL COMMiato - LOCALIZZAZIONE - GESTIONE

- Art. 143-Sala Pubblica del Commiato
- Art. 144-Gestione della Sala Pubblica del Commiato

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 145--Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 146--Cautele
- Art. 147 --Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali
- Art. 148--Sepulture private pregresse

CAPO II
NORME TRANSITORIE

- Art. 149--Contratti non ancora stipulati
- Art. 150-- Termini per presentazione istanze
- Art. 151-- Contabilità